



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE

“S. GIOVANNI BOSCO”


Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria di I g. **San Salvatore Telesino – Castelvenero**

Distretto Scolastico n.9 – C.F. 81002250629 – C.M. BNIC841008

Tel. e Fax 0824948247 – e-mail: bnic841008@istruzione.it

PEC: bnic841008@pec.istruzione.it Sto Web: www.icbosco.gov.it

SAN SALVATORE TELESINO (BN) – Via Bagni, 46



REGOLAMENTO

COMITATO VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Allegato del decreto di nomina n. 281 del 05/03/2016

REGOLAMENTO COMITATO DI VALUTAZIONE a.s. 2015/2016

PREMESSA

Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso *“Comitato per la valutazione dei docenti”* ex art. 11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma 129 dell’art. 1 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, cosiddetta *“legge buona scuola”*.

Ogni singola scuola è chiamata a costituire un nuovo Comitato di valutazione con compiti ben precisi e specifici; nel caso dell’IC *“San G. Bosco”* di San Salvatore Telesino, tale organo è stato così designato:

- Il Dirigente Scolastico PRESIDENTE DI DIRITTO
- N. 1 Componente esterno nominato con Decreto Prot. n. AOODRCA/RU/3065 del 25 febbraio 2016 dell’USR Campania
- n. 2 docenti eletti nella seduta del CDD delibera n.145 del 28/09/2015;
- n. 1 docente eletto nella seduta del CDI delibera n. 97 del 29/09/2015;
- n. 2 genitori eletti nella seduta del CDI delibera n. 97 del 29/09/2015.

In attesa di una nota di approfondimento interpretativo della Legge 107/2015, come da decisioni maturate nel corso dell’incontro del 16 Marzo 2016 tra il MIUR e le organizzazioni sindacali, il Comitato dell’IC *“San G. Bosco”* di San Salvatore Telesino ritiene opportuno adottare, in via del tutto provvisoria, il presente regolamento al fine di garantire il corretto iter procedurale delle decisioni assunte dall’organo stesso.

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE

Art. 1 - Scelta dei membri

Per la scelta dei componenti il Comitato, sono stati rispettati i seguenti criteri:

1. scelta oculata dei membri attraverso il dispositivo dell’elezione; l’O.M. n.215 del 1991 che detta disposizioni generali sull’elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto, all’art.4 relativo al *“collegio dei docenti”*, stabilisce che: *“il direttore didattico o preside, quale presidente del collegio dei docenti, partecipa alle riunioni nelle quali il collegio dei docenti procede all’elezione, nel proprio seno, del comitato per la valutazione del servizio e all’elezione dei collaboratori del direttore didattico o preside, ma senza diritto di voto (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 che attribuisce il diritto di elettorato esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie)”*;
2. far precedere all’elezione un dibattito circa l’istituzione dell’organo e sui poteri che la legge gli assegna;
3. socializzare a tutti gli elettori i seguenti ruoli del comitato:
 - a. individuare i criteri per la valorizzazione del merito sulla base degli ambiti tematici forniti dallo stesso articolo 11;
 - b. esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova;
 - c. valutare il servizio di cui agli articoli 448 e 501 del T.U. D.Lgs. n.297 del 1994.
4. rendere chiaro che il comitato non assegna il bonus, che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del Dirigente, comma 127 della Legge 107;
5. rendere auspicabile l’adozione di un regolamento tipo onde disciplinare in modo retto la questione della scelta dei membri.

Art. 2 – Costituzione del Comitato

1. Il Comitato dell’IC *“San G. Bosco”* di San Salvatore Telesino è così costituito:
 - Il Dirigente Scolastico pro-tempore , Prof.ssa Maria Ester Riccitelli, che assume il compito di presiedere l’organo.
 - Il Dirigente Scolastico, Prof. Salvatore Rampone, designato quale Componente esterno dell’USR Campania con Decreto Prot. n. AOODRCA/RU/3065 del 25 febbraio 2016
 - La Prof.ssa Di Blasio Agnese (docente eletto dal CDD)
 - Prof.ssa Lavorgna Gina (docente eletto dal CDD)
 - Prof.ssa Pacelli Luigia Maria (docente eletto dal CDI)
 - Sig.ra Mazzarella Agata (genitore eletto dal CDI)
 - Sig.ra Pellicanò Leonilde (genitore eletto dal CDI)

Art. 3 – Compiti del comitato

1. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b), e c) dell'art.11 del D.Lgs. 297 del 1994, ossia:
 - a) formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
2. Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor, il quale dovrà presentare un'istruttoria;
3. il comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 del T.U. (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 (Riabilitazione).
4. Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori. Se la valutazione del docente riguarda un membro del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato. Il consiglio d'Istituto dovrà provvedere all'individuazione di un sostituto (comma 5 del nuovo art. 11)

Art. 4 – Status e retribuzione dei componenti

1. I membri del Comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.lgs. 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.lgs. 196/2003 e da eventuali disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto.
2. Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri.

Art. 5 – Durata in carica del Comitato

1. I componenti il Comitato ricoprono la carica per un triennio (tre anni scolastici)
2. Nel caso di perdita dello status di docente in servizio nella scuola da parte di uno o più membri, si procede alla surroga sempre tramite elezione da effettuarsi in Collegio dei Docenti (se l'uscente designato dal CDD) o Consiglio d'Istituto (se l'uscente designato dal CDI).
3. Nel caso di perdita dello status di uno o più genitori, si procede alla surroga dell'/gli uscente/I tramite elezione da effettuarsi in Consiglio d'Istituto.

Art. 6 – Convocazione

A. Convocazione su iniziativa del DS

1. La convocazione del Comitato è effettuata con almeno cinque giorni di preavviso su iniziativa del DS.
2. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la sede e l'ora di inizio della riunione. Il termine della riunione è di norma prefissato dallo stesso organo.
3. La convocazione è effettuata con comunicazione scritta ai singoli componenti e mediante affissione all'albo on-line. In ogni caso la pubblicazione all'albo costituisce adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo.
4. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti; qualora i lavori non siano terminati all'orario prefissato, il presidente, sentito il parere vincolante dei componenti, può prorogare la riunione o aggiornarla a nuova seduta.
5. Il comitato deve essere inoltre convocato (in un termine non superiore a dieci giorni) ogni volta che ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.
6. Il termine dei dieci giorni decorre dall'acquisizione a protocollo dell'istanza.

B. Convocazione su iniziativa dei componenti

1. Il Dirigente Scolastico è tenuto a convocare il comitato, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene alla segreteria della scuola la richiesta dei componenti, indirizzata al Dirigente Scolastico, immediatamente registrata al protocollo.

Art. 7 - Nomina del segretario

1. Alla prima riunione dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico nomina un segretario con funzione di verbalizzante.
2. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale a fogli numerati nel quale sono riportati sinteticamente gli argomenti in discussione e le eventuali dichiarazioni a verbale.
3. I verbali delle sedute sono redatti con programmi informatici e sono vidimati da segretario e presidente. In caso di decisioni assunte in merito al BONUS docenti, tutta la documentazione è firmata dall'intero Comitato, a testimonianza di una decisione pienamente condivisa.
4. I verbali sono pubblicati sull'albo on-line per opportuna conoscenza.

Art. 8 - Validità delle sedute, decadenza, surroghe, dimissioni

1. L'organo è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti siano rappresentate (ex art. 37 del D.Lgs n. 297/94).
2. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; il numero legale dei membri deve sussistere non solo all'inizio della riunione ma anche al momento della votazione.
3. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede mediante surroga, secondo il disposto dell'art. 5 del presente regolamento.
4. I componenti eletti del CDV possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. L'organo, in prima istanza può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Dal momento in cui l'organo prende atto delle dimissioni, queste divengono definitive e irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'organo e quindi va computato nel numero dei componenti l'organo medesimo.

Art. 9 - Partecipazione di terzi alle sedute

1. Alle sedute del CDV non possono assistere estranei all'organo.
2. Il Dirigente Scolastico può, in casi del tutto eccezionali, ammettere la presenza di qualsiasi persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare. In tal caso, il nominativo della persona è indicato nell'avviso di convocazione.

Art.10 - Discussione dell'ordine del giorno, modalità di votazione e validità delle deliberazioni

1. È compito del presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. All'ordine del giorno si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'organo, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta deve essere mantenuto lo stesso ordine del giorno.
2. Tutti i membri dell'organo collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire sugli argomenti in discussione per il tempo strettamente necessario. Il presidente ha facoltà di replicare agli oratori quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
4. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto. Le dichiarazioni di voto debbono essere riportate nel verbale della seduta.
5. Le votazioni sono indette dal Presidente e al momento in cui esse hanno inizio nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
6. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti; solo quando si faccia questione di persone la votazione è segreta.
7. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (metà più uno dei voti validi). Le astensioni e le schede bianche (nelle votazioni a scrutinio segreto) sono considerate come voti validi. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede nulle o illeggibili non si computano tra i voti validi. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Non è ammessa l'astensione dal voto in tutti quei casi in cui l'organo esprime una valutazione.

Art. 11 - Accesso agli atti

1. L'accesso agli atti prodotti dal Comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12. – Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente regolamento è stato elaborato sulla base del regolamento degli OO.CC. deliberato dal CDI e sulla base delle nuove disposizioni della Legge 107/2015, art.1 commi da 126 a 130.